



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per la provincia di Sassari

Prot. n. 3027/SS

Sassari, 15 NOV 2010

Comunicazione trasmessa solo via Fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
(Art. 6, comma 2, Legge 412/1991)

All'Ordine degli Architetti delle
Province di Sassari e Olbia-Tempio

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sassari

Al Collegio dei Geometri della
Provincia di Sassari

Al Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di
Sassari

LORO SEDI

Oggetto: L.R. 12.8.1998 n. 28. "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Sardegna"- Integrazioni e modifiche della Direttiva n. 2, contenente disposizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità ad essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.

Si comunica che nel B.U.R.A.S. n. 33 del 08/11/2010, disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, è pubblicato il testo coordinato della Direttiva n. 2 di cui all'oggetto, adottata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/1998, così come modificata e integrata da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/32 del 29/07/2010, rettificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/64 del 30/09/2010.

Si portano all'attenzione di codesti Ordini le più importanti innovazioni di recente apportate dall'esecutivo alla materia, con preghiera di darne massima diffusione presso i rispettivi iscritti.

La citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/32 del 29/07/2010 individua le specifiche modalità di calcolo della sanzione pecuniaria per le attività estrattive realizzate in assenza della preventiva ed obbligatoria autorizzazione paesaggistica, con riferimento tanto al parametro del danno (punto 1.4.1) quanto al parametro del profitto conseguito (punto 3 bis); vengono individuati gli importi sanzionatori minimi da applicare in caso di abusi soggetti ad accertamento di compatibilità (punto 2.7); vengono modificati la misura ed i presupposti degli incrementi sanzionatori in considerazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per la provincia di Sassari

delle particolari caratteristiche dell'ambito paesaggistico interessato, anche al fine di garantire la coerenza della disciplina con la tutela della fascia costiera prevista dal PPR (punto 1.3.1)

Si rileva, inoltre, un' importante novità di tipo procedurale introdotta al punto 4.7: nel caso in cui il trasgressore non provveda a trasmettere la perizia entro 60 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, quest'ultima vi potrà procedere autonomamente, eventualmente, se ne ricorrano i presupposti, applicando gli specifici criteri indicati nella disposizione in parola.

Si evidenzia, infine, che il punto 5.2, come modificato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 167 del Dlgs 42/2004, prevede che nei procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi indicati nell'art. 3 comma 1 della L.R. 28/1998, il comune procederà ad una preliminare istruttoria, acquisendo anche il parere della soprintendenza, per poi trasmettere gli atti al competente Servizio per la tutela paesaggistica per l'emissione del provvedimento finale.

Nel ricordare che l'argomento interessa esclusivamente le competenze dei comuni che a seguito della verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica prescritta dall'art. 146 comma 5 del Dlgs 42/2004, sono risultati idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche subdelegate, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore del Servizio

Dot. Giovanni Serra

Dot.ssa C. Sassu